

A.F. MONTEVARCHI SPA
Sede in MONTEVARCHI - VIA F. CATALIOTTI, 28
Capitale Sociale versato Euro 330.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di AREZZO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00368270518
Partita IVA: 00368270518 - N. Rea: 81551
Attività soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di
Montevarchi

Relazione sul governo societario

Esercizio chiuso al 31/12/2025

Ai sensi dell'art. 6 commi 2,3,4 del D.Lgs. 19.Agosto 2016 n. 175 viene redatta questa relazione sul governo societario che viene allegata al bilancio chiuso al 31.12.2025 a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

1. FINALITA' E RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

La presente relazione è resa in osservanza alle prescrizioni previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 del D Lgs. 175/2016. In particolare, l'art. 6 del D.Lgs 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4:

le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un sistema di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Inoltre, ai sensi del successivo art. 14 del D.Lgs 175/2016 si evidenzia che qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al

fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento: [comma 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile: [comma 3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [comma 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni di legge, l'organo amministrativo della Società ha predisposto all'interno della presente Relazione, un Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa e successiva deliberazione dell'organo amministrativo.

Il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità della società.

2. MERCATO DI RIFERIMENTO

La società opera nell'ambito delle vendite di prodotti farmaceutici ed affini. L'attività si svolge nell'esercizio principale ubicato in Montevarchi in Via F. Cataliotti n. 28, nella succursale 2 di Via N. Traquandi n. 8/10 e nella succursale 3 presso la Galleria nel centro Coop.Fi di Via dell'Oleandro n. 37.

3. ASSETTO PROPRIETARIO

La società è detenuta dal Comune di Montevarchi che possiede il 99% delle azioni, il rimanente 1% è relativo a riserva di acquisto d'azioni proprie collocata nelle more del patrimonio netto. Conseguentemente la società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Montevarchi e si configura come società in House.

4. CORPORATE GOVERNANCE

La gestione della società è affidata ad un amministratore unico nella persona della Dott.ssa Claudia Brandi nominata con l'assemblea del 27/12/2024.

Il Collegio Sindacale è composto dal Dott. Santopietro Patrizio Presidente (la carica di Presidente è stata conferita in sede di assemblea del 27/12/2024), dal Rag. Tinagli Luca (nominati con assemblea del 24/05/2023) e dalla Dott.ssa Gori Alessandra quest'ultima nominata nell'assemblea del 27/12/2024.

Il Revisore Unico è il Dott. Benelli Marco nominato con l'assemblea del 24/05/2023.

L'Organo di Vigilanza riconfermato dall'assemblea del 23/4/2025 è composto dall'Avv. Michele Favilli Presidente dalla Dott.ssa Federica Ferrarese e dalla Dott.ssa Flavia Migliorini membri.

Attualmente il modello di governo societario adottato è sostanzialmente il sistema tradizionale che garantisce il corretto funzionamento nonché la valorizzazione dell'affidabilità dei suoi servizi e del suo nome. La composizione le funzioni dei suddetti organi sono disciplinati dalla legge dallo statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

La direzione tecnica delle farmacie è affidata alla Dott.ssa Bernini Claudia per la Comunale 1, alla Dott.ssa Firli Michela per la Comunale 2 ed alla Dott.ssa Cocca Elisa per la Comunale 3, farmaciste idonee a ricoprire tale carica ai sensi della Legge n.475/68 e responsabile, in tal senso, a che siano rispettate le norme di diritto farmaceutico.

Nella determinazione dei compensi degli organi societari si è quindi tenuto conto del dettato normativo previsto dal D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2015.

La situazione del personale dipendente al 31/12/2025 vede in forza n. 22 dipendenti così suddivisi:

- n. 3 direttori farmacisti;
- n. 14 farmacisti collaboratori di cui uno a tempo parziale al 65% ed uno a tempo parziale all'80%;
- n. 1 risorsa amministrativa a tempo pieno
- n. 1 risorsa amministrativa a tempo parziale (87,50%);
- n. 3 magazzinieri.

5. PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs 175/2016)

Si premette anzitutto che la gestione è condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali. Preciso inoltre che a proprietà mi fornisce annualmente degli obiettivi in termini funzionali, etici ed economici che vengono esaminati e verificati nel corso dell'esercizio e commentati in occasione degli incontri che stabilmente avvengono ogni gg. 60 circa. In tali occasioni c'è una costante verifica dei risultati conseguiti, con verifica delle performance economiche e finanziarie realizzate in corso d'anno. In buona sostanza nel rispetto del "controllo analogo" la società predispone annualmente un documento triennale delle attività concepito sulla scorsa degli inputs ricevuti dal socio di maggioranza. Quale amministratore di società quasi interamente posseduta dal Comune di Montevarchi sono a disposizione per riferire al Consiglio ed/od alla Commissione consiliare, offro collaborazione all'amministrazione comunale per relazionare in relazione all'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi e per eventuali azioni di controllo. Al momento non si sono verificate circostanze che indichino una non corretta gestione della struttura amministrata.

Gli orizzonti di riferimento afferiscono alle scelte che eventualmente debbano essere poste in essere dall'organo amministrativo quanto a:

- programmi d'investimento
- assunzioni
- consulenze esterne
- documenti programmatici

Infatti tutti gli anni assieme agli allegati relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico d'esercizio viene fornito un piano triennale (documento programmatico) nel quale viene rappresentato orizzonte di riferimento sotto l'aspetto reddituale.

La valutazione del rischio di crisi aziendale è effettuata, ai sensi del D.Lgs. 175/16, art.14, comma 2, utilizzando come strumenti degli idonei indicatori. Si rammenta che l'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 definisce lo stato di crisi dell'impresa come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica". L'insolvenza è a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". La definizione è confermata nel D.L.12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.

Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

Alla luce di tali elementi, l'organo amministrativo ritiene che la valutazione della crisi di impresa, alla luce della particolare attività esercitata, possa essere effettuata utilizzando come strumenti i seguenti indicatori:

a) indici e margini di bilancio (patrimoniali, finanziari ed economici)

b) indicatori generali di sviluppo

Inseriamo quindi un'analisi dettagliata di quelli più significativi

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;

- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Indicatore	Descrizione	2025	2024	2023	2022
EBIT (Vp - Cp)	Risultato Operativo della gestione caratteristica	237.447	487.188	365.988	438.788
EBITDA (Vp - Cm - Cs - Cl - Cf)	Risultato Operativo della gestione caratteristica al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni	301.504	538.758	430.742	503.334
ROE (Rn / Capitale proprio)	Indice di redditività del capitale proprio. Evidenzia la remunerazione del capitale di rischio investito dai soci.	10,31%	20,40%	16,64%	21,54%
ROI (Ro / I)	Indice di redditività del capitale investito. Esprime la capacità reddituale dell'azienda rapportata all'intero capitale investito	6,69%	14,82%	11,32%	11,59%
ROS (Ro / V)	Indice di redditività delle vendite. Misura il reddito operativo conseguito in relazione ai ricavi di vendita ottenuti	4,99%	10,23%	7,89%	9,19%
INDICE DI LIQUIDITA' (Ac / Db)	Indica la capacità dell'impresa di onorare le obbligazioni che scadono nel breve termine attraverso le risorse finanziarie che si rendono disponibili nello stesso arco temporale. Inferiore ad 1 indica un grado di liquidità inferiore ai debiti a breve termine.	0,76	0,79	0,71	0,74
INDIPENDENZA FINANZIARIA (PN / F)	Misura l'autonomia finanziaria dell'azienda. Tendendo ad 1 significa che usa più mezzi propri rispetto a quelli di terzi.	0,73	0,83	0,73	0,54
INDEBITAMENTO (I / Capitale proprio)	La leva finanziaria (<i>Leverage</i>) dimostra in che modo l'azienda riesce a finanziare i propri investimenti, cioè se con prevalenza di capitale proprio o di terzi. Tra 1 e 2 abbiamo un buon rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi. > di 2 segnala un indebitamento con capitale di terzi più alto.	2,37	2,20	2,36	2,84

COSTO DEL PERSONALE/COSTI TOTALI (CI / Cp)	Incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi della produzione	19,35%	18,5%	18,60%	19,65%
COSTO DEL PERSONALE/FATTURATO (CI / V)	Incidenza del costo del lavoro sul fatturato.	18,61%	16,87%	17,27%	17,98%

Legenda

Vp = Valore della produzione
Cp = Costi della produzione
Cm = costi per materie e merci
Cs = Costi per servizi
Cf = Costo funzionamento
Cl = Costo del lavoro
Rn = Reddito netto
Ro = Reddito operativo (EBIT)
I = Totale investimenti (Tot. Attivo)
V = Valore delle Vendite
Ac = Attivo Circolante (al netto rimanenze)
Db = Debiti a breve
PN = Patrimonio netto
F = Totale passivo
Ld = Liquidità differite (crediti)
g = Giorni (365 nell'anno)

Dall'analisi interna della situazione patrimoniale, dell'evoluzione del conto economico e della situazione finanziaria non si riscontrano elementi che possano in qualche modo destare motivi di preoccupazione nell'orizzonte di periodo.

6. ESAME DEI RISULTATI CONSEGUITI

Al fine di analizzare con maggiore precisione le performance ottenute dalla società, il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati opportunamente riclassificati. Per questo motivo non sempre le voci sotto indicate coincideranno con quelle del bilancio di esercizio, ma solo in quanto ricollocate in posizioni differenti ai fini dell'analisi.

Lo stato patrimoniale è stato riclassificato sulla base di criteri finanziari, ottenendo il prospetto che viene allegato e che fa parte integrante della relazione ivi compreso il rendiconto finanziario quanto all'analisi per flussi (fonti ed impieghi).

Il programma di misurazione del rischio aziendale impone inoltre di individuare una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società, come differenza tra valore e costi della produzione (come indicato sul Bilancio di Esercizio, ex articolo 2525 c.c., alla voce "A meno B", sia negativa per tre esercizi consecutivi;
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- 5) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1
- 6) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;
- 7) Gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine superino i 180 giorni e incidono per oltre il 40% rispettivamente dell'attivo e del passivo.

Nel merito, l'analisi del bilancio 2025 non evidenzia nessuna delle ipotesi in premessa né gli Indici di durata di crediti e debiti a breve termine superano i gg. 180 giorni.

7. VALUTAZIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI

Sulla base dei risultati ottenuti, sia relativamente agli indici di bilancio, sia agli indicatori di sviluppo, in funzione degli adempimenti prescritti dagli articoli 6, comma 2 e 14, commi da 2 a 5, del D. Lgs. n. 175/2016, l'organo amministrativo ritiene che il rischio di crisi aziendale sia da escludere e non emergono pertanto elementi che impongano all'organo amministrativo di adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. N.175/2016.

8. VALUTAZIONE OPPORTUNITÀ DI INTEGRARE STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (art. 6, cc. 3,4 e 58 del D.Lgs175/2016)

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

A seguito della valutazione effettuata l'amministratore unico in carica comunica che da tempo procede con l'ausilio di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società, rispetta normativa di

tutela della concorrenza, compresa quella in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Si ritiene al momento non necessario, date le dimensioni dell'azienda, implementare la struttura organizzativa e di controllo al di là di quella statutariamente prevista. Sono comunque adottati i seguenti strumenti di governo societario:

- piano per prevenzione corruzione e trasparenza con codice etico composto dall'organo di vigilanza
- piano per il regolamento sulla privacy
- piano per il regolamento quanto all'affidamento di incarichi professionali
- norme di reclutamento per il personale diretto ed indiretto
- norme quanto all'orario di lavoro
- codice etico predisposto dall'organo di vigilanza

Letto, approvato e sottoscritto l'Amministratore Unico Dott.ssa Claudia Brandi.



Montevarchi, lì 31/03/2026

Dichiarazione di conformità:

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento verrà trascritto all'interno dei libri sociali.

